SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 939-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sulle attività alberghiere esistenti.
Disposizioni per la prevenzione incendi

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980 (V. *stampato n.* **1541**)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dei beni culturali e ambientali

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame vuole regolamentare un rilevante problema relativo alla sicurezza delle strutture alberghiere esistenti, le quali, essendo state costruite in tempi nei quali non erano previste norme specifiche in materia di prevenzione incendi, non sempre possono essere ristrutturate in modo da risultare conformi alle normative ora vigenti. Si rischierebbe così di mettere fuori servizio un ingente patrimonio alberghiero esistente in Italia e necessario per rispondere alle attuali richieste del turismo.

Tenendo conto di questa situazione, il Ministero dell'interno, accogliendo quanto prospettato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ha già incaricato un gruppo di esperti, comprendente servizi di diverse amministrazioni dello Stato e rappresentanti della categoria degli albergatori, di elaborare apposite norme di prevenzione incendi per gli esercizi alberghieri esistenti.

Nel contempo, però, anche in sede di Comunità europea a seguito di una deliberazione del Parlamento europeo, è stata presa l'iniziativa di costituire una Commissione di esperti per elaborare una analoga normativa da far valere in tutti i Paesi della Comunità medesima.

A tutt'oggi, anche se in detta sede è già stato predisposto un progetto preliminare, le relative direttive non sono ancora state emanate e non sono neppure previsti tempi brevi per la loro adozione ed il conseguente recepimento da parte dello Stato italiano.

In attesa della emanazione delle direttive CEE il predetto gruppo di esperti ha elaborato un testo di indispensabili provvedimenti di sicurezza antincendio da attuare per apportare un miglioramento alle attuali condizioni di sicurezza degli esercizi alberghieri esistenti. Detti provvedimenti, strettamente indispensabili e fondamentali, riguardano alcuni particolari accorgimenti impiantistici ed adempimenti per zone a rischio speciali. Questi provvedimenti sono indicati nell'allegato « *A* » del disegno di legge in esame. Necessariamente essi sono quelli strettamente indispensabili e che tengono conto delle attuali condizioni strutturali. Con queste norme i Comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco potranno rilasciare i nulla osta per la prosecuzione dell'attività alberghiera, dando modo così alle autorità competenti di rilasciare la licenza di esercizio.

Il disegno di legge all'esame prevede inoltre la delega al Governo per emanare, entro sei mesi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza anticendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento merita perciò l'approvazione anche di questo ramo del Parlamento. Si elimineranno così le difficoltà nelle quali si trovano sia i Comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia le competenti autorità locali.

PAVAN, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le direttive CEE in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attività stessa.

Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i Comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A), indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti.

Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità limitata all'entrata in vigore delle direttive CEE di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco. Per le attività alberghiere con licenza d'esercizio per attività stagionale, il predetto termine è di nove mesi.

Il predetto nulla osta sarà revocato dai Comandi provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.

Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469, e 26 luglio 1965, n. 966, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

ALLEGATO A).

1. — Le « aree a rischio speciale » facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'interno.

2. — Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.

3. — I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle Commissioni provinciali di vigilanza.

4. — Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema d'allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purchè atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.

5. — Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.

6. — Dovranno essere installate, su prescrizione dei Comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. — Dovrà essere imposto il divieto di impiegare — nelle camere destinate agli utenti — fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

8. — Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.

9. — In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali

combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna *standard,* dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio.

10. — Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.

11. — Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi.